

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

e col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

(V. Stampato Camera n. 4525)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 marzo 1998*

—————

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7,
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitativa

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1998.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di
disponibilità abitativa**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attuale normativa in materia di esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuto conto sia della eccezionale carenza di disponibilità abitative, sia della riforma organica della disciplina delle locazioni tuttora all'esame del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, è ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1998.

SCÀLFARO

PRODI – COSTA – NAPOLITANO –
FLICK

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK